

**ORIGINALE  
COPIA**

**COMUNE DI CHIUSANICO  
(PROVINCIA DI IMPERIA)**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC E IRPEF.**

L'anno **duemilaSEDICI**, addì **29** del mese di **APRILE** alle **ore 19,00** nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** i componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE**

i signori:

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1	TALLONE Nicla	SINDACO- PRESIDENTE	X	
2	AGNESE Mariolino	CONSIGLIERE	X	
3	ARBUSTINI Tomas	CONSIGLIERE	X	
4	BARCA Giovanni	CONSIGLIERE	X	
5	BRUNENGO Nicoletta	CONSIGLIERE	X	
6	PELEGRINO Milko	CONSIGLIERE	X	
7	PEIRANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
8	TODDE Riccardo	CONSIGLIERE	X	
9	BRUNENGO Robj	CONSIGLIERE	X	
10	BELMONTE Massimo	CONSIGLIERE		X
11	AGNESE Ornella	CONSIGLIERE	X	
		<b>TOTALE</b>	10	1

Assiste il Segretario **Dott.ssa Mariacristina Torre**. La Sig.ra **Tallone Avvocato Nicla**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- il comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente dall’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- con nota 16 marzo 2007, n. prot.5602/2007/DPF/UFF il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito i termini per le deliberazioni in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali in rapporto all’approvazione del bilancio;

VISTO:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione a decorrere dal 01.01.1999, dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e, in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTA:

-la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di IMU e TASI e disposto la conferma delle tariffe vigenti al 2015 nonchè sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali in ordine alla possibilità di aumentare le aliquote dei tributi ed addizionali rispetto ai valori 2015;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.19 in data 30 luglio 2015 con cui veniva determinata l’aliquota dell’addizionale comunale **I.R.P.E.F.** nella misura di 0,7 punti percentuali;

**Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota I.R.P.E.F. nella misura di 0,7 punti percentuali;**

Richiamata la propria precedente deliberazione n.18 in data 30 luglio 2015 con cui veniva determinata azzerata l’aliquota della **TASI** per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;

**Ritenuto pertanto di non poter applicare alcuna aliquota TASI per l’anno 2016.**

Richiamata la propria precedente deliberazione n.17 in data 30 luglio 2015 con cui venivano determinate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015:

- **ALiquota di base**

Determinare in 1,00 PER CENTO l’aliquota base

- **ALiquota abitazione principale**

Determinare in 0,2 PER CENTO l’aliquota per l’abitazione principale

DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2016** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;  
Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2006, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488;  
Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio tributi ed il parere di regolarità contabile;

### **Viste le vigenti disposizioni di legge**

### **Con Voti Unanimi**

### **D E L I B E R A**

- 1) Di confermare con effetto dal 01 gennaio 2016 l'aliquota **dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura complessiva di 0,7 punti percentuali**;
- 2) Di confermare **l'azzeramento dell' aliquota TASI**;
- 3) Di **confermare le aliquote e detrazioni IMU fissate nel 2015**:
  - o ALIQUOTA DI BASE 1,00 PER CENTO
  - o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 PER CENTO
  - o DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) Di dare atto che le aliquote TARI vengono determinare per il 2016 con separata deliberazione.
- 5) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) Di pubblicare le aliquote sul sito internet del Comune di Chiusanico;
- 7) Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

### **I funzionari sottoscritti**

**Vista** la proposta di delibera in oggetto;

**Visto** l'art.49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000

**Esprimono parere: favorevole**

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presenta sotto deliberativo

**La Responsabile del Serv. Finanziario**

f.to Cristina Risso

**La Responsabile del Serv. Tributi**

f.to Teresa Gandolfo

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to TALLONE Avv.to Nicla

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to TORRE Mariacristina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal giorno **16.05.2016** e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to TORRE Mariacristina

---

**Per copia conforme all'originale**

**IL SEGRETARIO**

f.to TORRE Mariacristina